



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

O R I G I N A L E

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2020.

Nr. Progr. **16**

Data **11/09/2020**

Seduta Nr. **3**

Cod.

Cod. Ente: **016018**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta di PRIMA Convocazione in data 11/09/2020 alle ore 20:30.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sede municipale senza la presenza del pubblico in ossequio alle limitazioni derivanti dall'emergenza COVID 19, oggi 11/09/2020 alle Ore 20:30 in adunanza STRAORDINARIA. Previa convocazione nei modi e termini, di cui esigenze del regolamento del CONSIGLIO COMUNALE.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
SCARPELLINI ROBERTO	S	PLEBANI INGRID	S	RADAVELLI MILO	S
AGAZZI SIMONE	S	RAPIZZA LIDIA	S		
COLLEONI FEDERICO	S	TEDESCHI SIMONE	N		
RAVASIO GIOVANNI	S	SERUGHETTI MARCELLO	N		
CARMINATI VALENTINA	N	BARBETTA RINALDO	S		
VAVASSORI ROBERTO	S	VERGA VIRGINIA	S		
TOTALE Presenti: 10			TOTALE Assenti: 3		

Assenti Giustificati i signori:

CARMINATI VALENTINA; TEDESCHI SIMONE; SERUGHETTI MARCELLO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA.

In qualità di SINDACO, il SCARPELLINI ROBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Alle ore 20,30 la seduta è aperta. All'appello mancano i Consiglieri Sigg.ri Carminati e Tedeschi. Presenti n. 11. Il Sindaco chiede ai consiglieri se è possibile fare entrare nel pubblico una persona che non sapeva delle limitazioni disposte in relazione all'emergenza COVID per questo Consiglio Comunale.

Non vi sono obiezioni.

Il Sindaco introduce il primo punto all'ordine del giorno. Procede alla illustrazione specifica delle aliquote IMU per l'anno 2020 premettendo che dal 1.01.2020 la legge ha eliminato la TASI comprendendola nell'IMU, che appunto dal 2020 viene definita "nuova IMU". Le aliquote che si approvano sono una sostanziale conferma di quelle del 2019 e comunque di quelle applicate ormai da circa 7 o 8 anni. Non si è voluto dunque in alcun modo aumentare l'imposizione. Procede successivamente ad illustrare l'applicazione dell'imposta ad oggi a partire dall'abitazione principale e detrazioni, ad eccezione di alcune categorie quali ad esempio quelle di lusso, dalle riduzioni che sono state applicate per i fabbricati concessi in comodato gratuito come abitazioni principali a parenti entro il 1° grado, con una riduzione più alta in caso di registrazione del contratto. L'aliquota ordinaria è stabilita inoltre nello 0,9% per le aree fabbricabili, terreni agricoli, fabbricati a disposizione e per tutti gli altri immobili. Aliquote specifiche sono inoltre l'1,00% per i fabbricati di categoria D, lo 0,1% per quelli rurali strumentali e lo 0,1% per i cosiddetti beni merce, vale a dire i fabbricati destinati alla vendita e per i quali continui tale destinazione senza essere inoltre stati locati.

Il Cons. Barbetta rileva che le percentuali andrebbero nel testo indicate in "per mille", invece sono in percentuale.

Il Sindaco spiega che vi è stata una imprecisione e che ad esempio il 4 "per mille" equivale allo 0,4%.

Non vi sono altri interventi.

Si procede a votazione .

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello **0,86%**, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere

redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

- **aliquota per abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e pertinenze 0,50%;**
- **aliquota ridotta al 0,80% per i fabbricati concessi in comodato gratuito come abitazione principale a parenti di 1° grado con contratto registrato (con riduzione 50% imponibile, pari all'aliquota dello**

0,40% sull'intero imponibile);

- aliquota ridotta al 0,50% per i fabbricati concessi in comodato gratuito come abitazione principale a parenti di 1° grado senza registrazione contratto;
- aliquota ordinaria stabilita nella misura del 0,90%:
 - aree fabbricabili,
 - terreni agricoli,
 - fabbricati a disposizione,
 - per tutti gli altri immobili.
- aliquota nella misura del 1,00% per i fabbricati cat. D;
- aliquota nella misura del 0,10% per i fabbricati rurali strumentali;
- aliquota nella misura del 0,10% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti beni merce).

TENUTO CONTO che in assenza del Regolamento "nuova IMU" si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTI:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- l'art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, che svincolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da quello di approvazione del bilancio di previsione, fissandolo al entro il 30 giugno 2020, ripristinando così, la precedente previsione normativa che consente così di applicabile il regime di approvazione ordinaria, indicato di seguito;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTA la relazione del responsabile del settore A. G. e Finanziari;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 ;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2020 come di seguito esplicitato nelle casistiche indicate:
- aliquota per abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e pertinenze 0,50%;
 - aliquota ridotta al 0,80% per i fabbricati concessi in comodato gratuito come abitazione principale a parenti di 1° grado con contratto registrato (con riduzione 50% imponibile, pari all’aliquota dello 0,40% sull’intero imponibile);
 - aliquota ridotta al 0,50% per i fabbricati concessi in comodato gratuito come abitazione principale a parenti di 1° grado senza registrazione contratto;
 - aliquota ordinaria stabilita nella misura del 0,90%:
 - aree fabbricabili,
 - terreni agricoli,
 - fabbricati a disposizione,
 - per tutti gli altri immobili.
 - aliquota nella misura del 1,00% per i fabbricati cat. D;
 - aliquota nella misura del 0,10% per i fabbricati rurali strumentali;
 - aliquota nella misura del 0,10% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti beni merce).
 - Le detrazioni da applicare saranno di € 200,00 per le abitazione principale (A/1, A/8 e A/9).
- 3) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Inoltre con apposita ed unanime votazione, stante l’urgenza di trasmettere al portale del Federalismo questo atto per rendere efficace le aliquote

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 11/09/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

SCARPELLINI ROBERTO

Il Segretario Comunale

D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **16** Del **11/09/2020**

Servizio:

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2020.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.LGS 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO	L'atto è stato istruito da: Data 04/09/2020 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 10/09/2020 IL RESPONSABILE DI SETTORE CROTTI EUGENIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 10/09/2020 IL RESPONSABILE FINANZIARIO CROTTI EUGENIO



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - ANNO 2020

RELAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE A.G. E FINANZIARI

Ad opera dell'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto "decreto Salva Italia" o "decreto Monti"), era stata introdotta l'imposta municipale propria (IMU) sperimentale, con decorrenza anticipata al 1° gennaio 2012, in luogo del 1° gennaio 2014, inizialmente stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", emanato in conformità alla legge delega n. 42/2009.

A 8 anni di distanza e dopo l'epoca della I.U.C., che ha visto l'applicazione di un'imposta costituita da 3 diversi tributi, il legislatore ha provveduto a riscrivere le disposizioni sull'imposta locale sugli immobili, con previsioni molto simili a quella della precedente IMU, ma anche con elementi di diversità. Con l'intervento della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), all'art. 1, comma 739 e seguenti, è stata introdotta la disciplina della nuova IMU, che costituisce un nuovo tributo rispetto a quello vigente fino al 31 dicembre 2019. Pertanto, il Comune ha l'onere di approvare il regolamento per disciplinare le fattispecie lasciate alla potestà regolamentare, di cui all'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, nonché le aliquote IMU, da applicare per il 2020. In considerazione di quanto precisato, infatti, non può operare la previsione di cui all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ossia la proroga delle aliquote applicate nell'anno d'imposta precedente.

Preme tuttavia evidenziare che le previsioni dettate dalla Legge n. 160/2019, con particolare riferimento al comma 757, impongono al Comune di accompagnare la delibera di approvazione delle aliquote con un apposito prospetto recuperabile sul Portale del Federalismo fiscale. La norma obbliga il Comune ad accedere "*all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa*". Dunque, occorre seguire la predetta procedura "*anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755*". Il documento citato non è però disponibile e il termine previsto per l'emanazione del decreto, ossia 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio 2020, è ormai scaduto senza che ve ne sia traccia. Nel frattempo a causa del perdurare anche degli effetti socio-economici oltre che sanitari della pandemia di COVID-19, il termine di approvazione delle aliquote IMU per il 2020, prevista al 30 giugno è stata posticipata dal combinato disposto degli artt. 106 c. 3bis e 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge n. 77 del 17/5/2020 al 30 settembre 2020. Così facendo si è disposto l'allineamento dei termini di approvazione delle aliquote e del regolamento della nuova IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020. Quindi, torna ad applicarsi l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*».



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

A seguito dell'incertezza che si è venuta a generare e delle richieste di chiarimento formulate da molti Comuni, il MEF ha emanato la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020. Ripercorrendo l'iter della nuova procedura, la Risoluzione del MEF ribadisce l'obbligo di elaborare il prospetto delle aliquote, indicato al comma 757, con l'onere di accedere all'applicazione presente nel Portale del federalismo fiscale, al fine di elaborare il prospetto delle aliquote, quale allegato e parte integrante della delibera. Peraltro, il medesimo Ministero conferma che la delibera, approvata senza il prospetto, non ha efficacia. La legge n. 160/2019 inoltre evidenzia l'altra novità introdotta, in ambito di aliquote IMU, riportata al comma 756, che stabilisce, con decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2021, una limitazione alla potestà dell'ente locale nel diversificare le aliquote medesime. L'individuazione di cui al comma 756, è comunque rinviata alle previsioni del richiamato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame. Proprio in considerazione della tempistica dettata dalla norma in commento, il MEF evidenzia che dal combinato disposto dei commi 756 e 757 analizzati, si deduce che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote decorrerà solo dal prossimo anno, ossia dal 2021.

Di conseguenza, grazie alle considerazioni espone nella Risoluzione n. 1/DP, il Ministero ne ricava che, stante la limitazione della potestà di diversificare le aliquote IMU esclusivamente in relazione alle casistiche che saranno individuate dal decreto summenzionato, l'adempimento relativo alla compilazione del prospetto delle aliquote scatterà solo dal 2021, in conformità alla previsione dell'art. 1, comma 756. Solo da tale anno i Comuni saranno tenuti a predisporre la delibera di approvazione delle aliquote IMU, allegando il prospetto che verrà reso disponibile sul Portale predetto. Dunque, per l'anno 2020, è stato finalmente chiarito che i Comuni potranno approvare le aliquote con le stesse modalità adottate negli anni precedenti in vigore della I.U.C.-IMU.

Si segnala, altresì che, solo se le delibere saranno pubblicate sul Portale entro il 28 ottobre, previo inserimento da parte dell'ufficio comunale entro il termine perentorio del 14 ottobre, queste acquisteranno efficacia. In assenza di tale adempimento, per il 2020, saranno applicabili le "aliquote di base", come fissate dalla Legge n. 160/2019.

Da ricordare, fra le previsioni di assimilazione all'abitazione principale, quella relativa alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado in linea retta. Tale agevolazione prevista dalla stessa norma legislativa al comma 747 art. 1 della L. n. 160/2019 a determinate condizioni consente di beneficiare dell'abbattimento, *ex lege*, della riduzione del 50% della base imponibile.

Nel dettaglio i requisiti richiesti per godere della predetta agevolazione, sono:

1. l'unità immobiliare, accatastata in categoria diversa da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9), deve essere concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), che le utilizzano come abitazione principale,
2. il contratto deve essere registrato, anche in caso di contratto verbale,
3. il comodante deve possedere un solo immobile in Italia,
4. il comodante deve risiedere anagraficamente e deve dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il comune, in considerazione dell'esperienza maturata in questi anni di applicazione delle agevolazioni per la concessione in comodato gratuito quale abitazione principale di un immobile, intende mantenere, in alternativa al dimezzamento dell'imponibile una aliquota ridotta al 0,5% per i contribuenti che rispettano le condizioni sopra richiamate ai punti 1-3-4, ma non provvedono alla registrazione del contratto e comunque



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

provvedono alla comunicazione all'ufficio tributi.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica (covid 19) che è tuttora in corso è presumibile prevedere un minore accertamento di entrata rispetto alla somma di IMU e TASI dello scorso anno. In sede di variazioni di bilancio è già stato ridotto il relativo stanziamento per la Nuova IMU quantificandolo in € 664.000,00.

Ne deriva che le aliquote da adottare, per ottenere i risultati prospettati, sono le seguenti:

- aliquota per abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e pertinenze 0,50%;
- aliquota ridotta al 0,80% per i fabbricati concessi in comodato gratuito come abitazione principale a parenti di 1° grado con contratto registrato (con riduzione 50% imponibile, pari all'aliquota dello 0,40% sull'intero imponibile);
- aliquota ridotta al 0,50% per i fabbricati concessi in comodato gratuito come abitazione principale a parenti di 1° grado senza registrazione contratto;
- aliquota ordinaria stabilita nella misura del 0,90%:
 - aree fabbricabili,
 - terreni agricoli,
 - fabbricati a disposizione,
 - per tutti gli altri immobili.
- aliquota nella misura del 1,00% per i fabbricati cat. D;
- aliquota nella misura del 0,10% per i fabbricati rurali strumentali;
- aliquota nella misura del 0,10% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti beni merce).

Le detrazioni da applicare saranno di euro 200,00 per le abitazione principale (A/1, A/8 e A/9).

Bagnatica, 31 agosto 2020

Responsabile Settore A. G. e Finanziari
Eugenio Crotti